



## COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

12. Per gli interventi su fabbricati esistenti costituiti da unità immobiliari singole o accorpate, è ammesso l'ampliamento degli stessi in aderenza alla linea di confine tra le unità immobiliari medesime.

13. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 aprile 1968, n. 1404, è vietata l'edificazione per una fascia di profondità di 30,00 m dal ciglio delle strade provinciali e di profondità di 20,00 dal ciglio delle strade comunali. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio delle distanze stabilite nel periodo precedente, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

14. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle direttive approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228.

### Modalità di attuazione

1. Gli interventi edificatori si attuano mediante titolo abitativo diretto.
2. Per la sottozona E4 gli interventi sono attuati attraverso i piani attuativi per i centri rurali, secondo le indicazioni dei relativi progetti norma di cui all'articolo 3 delle N.T.A..

### Soggetti legittimati

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la nuova edificazione ai fini residenziali è consentita all'imprenditore agricolo professionale, come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, e al coltivatore diretto.
2. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici strumentali alla produzione agricola o a essa connessi è consentita all'imprenditore agricolo, anche non professionale, al coltivatore diretto o alle società non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.
3. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, per tutti i rimanenti casi per svolgimento di attività agricola destinata esclusivamente o prevalentemente a uso personale è consentita l'edificazione di strutture d'appoggio non residenziali, destinati al ricovero di mezzi o animali, per una superficie coperta non superiore a 30 mq per fondi da tre sino a dieci ettari e non superiore a 60 mq per fondi oltre i dieci ettari, comunque per volumetrie non superiori rispettivamente a 90 mc e a 180 mc.
4. I requisiti previsti ai commi 1, 2 e 3 non sono richiesti per interventi all'interno della sottozona E4, attuati attraverso i piani attuativi dei centri rurali.

### Programma di miglioramento fondiario

1. L'edificazione in zona E deve essere accompagnata dalla presentazione di un organico piano aziendale, a firma di un tecnico abilitato, che giustifichi e dia valenza agli interventi edificatori. Il piano deve contenere un programma di miglioramento fondiario tale da giustificare la richiesta di nuova edificazione, nonché l'eventuale esigenza di residenzialità nel fondo, la quale deve essere in stretta connessione con la conduzione agricola e zootecnica del fondo, compatibilmente con le sue caratteristiche agro-pedologiche.
2. Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi: